



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

Presidente

Giudice rel.

Giudice

nel procedimento

R.G. N. 49/2024 P.U.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da:

visto il ricorso depositato per via telematica il 15.4.2024, con il quale il ricorrente

ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata, ed in specie – come da conclusioni – *“per chiedere nuovamente l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore sovraindebitato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 268 ss. c.c.i.i., in quanto più conveniente per la massa creditoria rispetto alla proposta di ristrutturazione dei debiti già presentata con ricorso telematico in data 17.01.2024”*; così manifestando con l'istanza in oggetto una implicita rinuncia alla richiesta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ed una espressa richiesta di apertura della liquidazione controllata; evidenziato che la documentazione e la relazione dell'OCC è stata opportunamente integrata; rilevato che già per il caso della revoca dell'omologazione del piano di R.D.C. e la conversione in procedura liquidatoria, l'art. 70 comma 3 CCII prevede che *“il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270”*; vista la documentazione prodotta;



Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che parte ricorrente ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano, essendo l'odierno ricorrente residente in
- B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (in quanto l'impresa individuale è stata cancellata da oltre un anno dal registro imprese, in data 31.3.2022, ex art. 33 CCII);
- C) al ricorso al ricorso è stata allegata una relazione integrativa, redatta dall'OCC Gestore della Crisi che – salvi i rilievi di cui *infra* - espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- E) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dal ricorso, riconducibile a debiti complessivi erariali per circa € 1 milione, oltre le spese di procedura, debiti cui oggi il ricorrente non riesce ad adempiere col flusso finanziario libero derivante dai redditi mensili per € 1900 derivanti dall'esercizio dell'attività lavorativa, considerata quindi l'esiguità delle uniche entrate derivanti da lavoro dipendente e la cessazione dell'impresa individuale (vedi pagine 16 ss. della relazione OCC: "*...l'evento scatenante la crisi da sovraindebitamento e, di conseguenza, l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte – nel caso specifico al soddisfo del pagamento di tasse ed imposte assolutamente sconosciute e riguardanti altra precedente attività commerciale cessata nell'anno 2021 – sia dipeso dal venir meno dal calo del lavoro e dall'accumulo di impegni e debiti economici ordinari a quelli emersi dopo la notifica delle cartelle di pagamento da parte di* ");

In ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità della ricorrente, il relativo provvedimento sarà demandato al GD, previa apposita istanza e su motivato parere del liquidatore.

Si ritiene che – una volta determinata tale somma con provvedimento del GD - debba infine essere disposto che il datore di lavoro del ricorrente provveda a versare alla procedura la differenza tra gli emolumenti dovuti e l'importo che sarà fissato a norma dell'art. 268, comma 4, lettera b), CC.II. con le modalità che saranno specificate dal Liquidatore.

Si ritiene poi che il liquidatore possa essere autorizzato, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, stante il rinvio operato dall'art. 270, comma 5, CC.II. alle disposizioni del procedimento unitario di cui al Titolo III, ivi compreso il disposto dell'art. 49 CC.II., ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari.

Inoltre, in merito al pignoramento presso terzi di notificato ma non eseguito, va dato atto che ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura liquidatoria, con ogni conseguente effetto di legge sul pignoramento; in tal senso, anche ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, occorre solo dare atto che eventuali pignoramenti del quinto dello stipendio, altri pignoramenti o cessioni sono inopponibili alla procedura dopo la sua apertura, dovendosi dare continuità all'orientamento già espresso anche da questo Tribunale sul punto sotto il vigore della legge n. 3/12 (vedi sul punto in senso conforme per le motivazioni ivi esposte Trib. Verona in Diritto della Crisi).

Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di legge e che debba emettersi sentenza ex art. 270 lett. b) CCII con nomina quale liquidatore di un diverso professionista, per giustificati motivi, scelto nel registro di cui al dm 24 settembre 2014 n. 202, "Regolamento per gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento" e residente nel circondario del Tribunale competente, non confermando in questo ruolo l'OCC avv.

ritiene il Collegio di dover nominare un dottore commercialista, in quanto:

- a) non vi è stata chiarezza nella relazione del Gestore sul *quantum* del debito erariale ove decurtato da asseriti pagamenti del ricorrente e vi è un contrasto di tale cifra con l'elenco creditori (vedi pagine 8-9 relazione gestore), con conseguente incompletezza della ricostruzione della situazione debitoria cui è tenuto il Gestore;
- b) quanto alla massa attiva immobiliare, non appare corretta nell'ambito della procedura liquidatoria l'impostazione seguita dal Gestore in relazione alla messa a disposizione di

un'asserita "finanza esterna" - da parte della moglie - al fine di acquistare
Ella stessa la quota di immobile di proprietà del coniuge, al fine di "scongiurare" la vendita a
terzi dell'immobile atteso che la quota immobiliare come da programma di liquidazione, dovrà
essere venduta in via competitiva dal liquidatore nominato previa formale stima, eventualmente
sulla base dell'offerta pervenuta, rispettando le regole dell'art. 213 CCII in quanto compatibili
(vedi art. 272 comma 2 CCII);

PQM

visti gli artt. 2, 66, 269 e 270 CCI;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata del ricorrente

NOMINA

Giudice delegato

NOMINA

liquidatore

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e
fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco
depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità,
devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di
restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;
si applica l'articolo 10, comma 3;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del
tribunale; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì
effettuata presso il registro delle imprese;

ordina al liquidatore ove vi siano nel patrimonio del debitore **beni immobili o beni
mobili registrati**, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti e quindi
trasmissione della presente sentenza al **Conservatore dei Registri Immobiliari competente
in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione;**

ORDINA al liquidatore di comunicare al datore di lavoro del ricorrente la cessazione
(dalla mensilità successiva alla notifica al medesimo del presente provvedimento) dell'onere

dei pagamenti esecutivi dei pignoramenti presso terzi e cessioni di credito e del quinto dello stipendio;

ORDINA al liquidatore di comunicare ad eventuali creditori assegnatari e ad eventuali terzi pignorati l'inefficacia nei confronti della massa di eventuali assegnazioni e di eventuali pagamenti (esecutivi di pignoramenti presso terzi) o cessioni di credito effettuati in data successiva al presente provvedimento;

DISPONE che il datore di lavoro del ricorrente provveda a versare alla procedura la differenza tra gli emolumenti dovuti e l'importo fissato ai sensi dell'art. 268, comma 4, lettera b), CC.II., con le modalità che saranno specificate dal Liquidatore;

dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della II Seconda Civile il 18 aprile 2024.

Il giudice rel. est.

Il Presidente